

Comunità energetiche rinnovabili

Forme giuridiche a confronto

11 luglio 2024

A cura di Patrizia Ronchi,
ufficio legale Confcooperative Lombardia





Il quadro normativo di riferimento

- DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
- DECRETO MINISTERIALE incentivi comunità energetiche rinnovabili 7 dicembre 2023 pubblicato in G.U. 23 gennaio 2024)
- Delibera ARERA 15/2024 del 30 gennaio 2024 Modifiche al testo integrato autoconsumo diffuso e verifica delle regole tecniche per il servizio per l'autoconsumo diffuso predisposte dal GSE (aggiornamento Delibera ARERA 27 dicembre 2022 727/2022/R/eel)
- Decreto direttoriale MASE 23 febbraio 2024, Regole operative GSE per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR (aggiornamento Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, GSE 4 aprile 2022)

soggettività giuridica della CER



- La comunità energetica rinnovabile è un **soggetto di diritto autonomo** (art. 31 D.Lgs n. 199/21) e deve quindi costituirsi come soggetto giuridico autonomo (= scegliere una forma giuridica/organizzativa che attribuisca una soggettività giuridica)
- Soggettività giuridica= capacità giuridica, intesa come idoneità ad essere titolare di diritti e doveri o di situazioni giuridiche soggettive
- Soggettività giuridica \neq personalità giuridica (= regime di responsabilità)

La CER è un soggetto giuridico DISTINTO rispetto ai suoi membri

Quindi in fase di costituzione sarà necessario:

- Redigere atto costitutivo e statuto (con le regole di funzionamento interno dell'ente) secondo le formalità richieste da ciascuna forma giuridica
- Individuare le persone fisiche che diventeranno i primi componenti del consiglio direttivo (e chi assumerà il ruolo di presidente)

Scopo della CER e beneficiari delle attività



L'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità **piuttosto che profitti finanziari** (art. 31 D.Lgs n. 199/21)

Beneficiari delle attività della CER:

- Soci o membri (*mutualismo?*)
- Aree locali in cui opera la comunità (*scopo altruistico?*)

Scopo di lucro oggettivo e soggettivo: esclusione o residualità?

La CER: attività di impresa?



Le CER svolgono ATTIVITA' DI IMPRESA?

- Il silenzio del legislatore (DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199)

- Gli orientamenti dell'Agencia delle Entrate (l'articolo 119 comma 16-bis del DL 34/2020 e l'esercizio di impianti fino a 200kW di potenza da parte di Comunità energetiche costituite *in forma di Enti non commerciali*)

La nozione di impresa: rinvio all'articolo 2082 c.c.



a) Lo svolgimento dell'attività di impresa

*«E' imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi»,
articolo 2082 c.c. «imprenditore»*

«Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;*
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;*
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;*
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;*
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti», Articolo 2195 c.c. imprenditore commerciale*



b) Lo svolgimento dell'attività di impresa

- Attività produttiva: per qualificare una data attività come **produttiva**, sia irrilevante la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati e il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare: deve trattarsi di un'attività avente carattere patrimoniale, in quanto non è impresa l'attività di mero godimento, la quale non dà minimamente luogo alla produzione o allo scambio di nuovi beni o servizi
- Il coordinamento di fattori produttivi (capitale e lavoro) propri e/o altrui: non è però indispensabile **l'organizzazione** di lavoro altrui, autonomo o subordinato, e la creazione di un apparato strumentale. Non sarebbe poi sufficiente la c.d. auto-organizzazione, atteso che occorrerebbe comunque un minimo di organizzazione esterna, pur non essendo necessaria l'organizzazione di fattori soggettivi, bastando anche solo quella di elementi reali
- Il requisito dell'**economicità [= scopo di lucro soggettivo]** impone che l'attività produttiva di beni o servizi venga condotta con metodo economico: devono essere utilizzate modalità tali da consentire nel lungo periodo la copertura dei costi affrontati con i ricavi raggiunti. La c.d. autosufficienza economica deve essere valutata oggettivamente, sulla base di indici esteriori percepibili dai terzi e con riferimento all'attività nel suo complesso e non ai singoli atti d'impresa.
- Il requisito della **professionalità** implica l'esercizio abituale e non occasionale di un'attività produttiva: non è però necessario che sia l'unica o la principale, né che sia svolta continuativamente nel tempo. Il requisito della professionalità, inteso come indice di stabilità, deve sempre essere accertato in concreto e non in astratto, in base ad elementi esteriori e oggettivi.

CER: quale forma giuridica?



Le CER non costituiscono un nuovo tipo di ente collettivo/una nuova forma giuridica, ma una qualifica che si aggiunge al tipo prescelto.

La disciplina speciale sulle CER manca di individuare quale forma giuridica possa/debba assumere la CER

Spetta dunque all'interprete verificare, tra le forme giuridiche previste dall'ordinamento, quale risulti più adeguata a soddisfare gli obiettivi ed i vincoli posti dal legislatore alle CER

I requisiti richiesti dal legislatore si aggiungono alla disciplina di legge dei diversi tipi di organizzazioni previste dall'ordinamento.

Non tutte le forme giuridiche risultano compatibili o ugualmente adatte a quanto richiesto dalla disciplina speciale delle CER.

Le ulteriori qualifiche che la CER può assumere



- CER con qualifica di impresa sociale o ETS

l'art. 3-septies, comma 2, D.L. 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 2023, n. 95 ha integrato l'articolo 2 comma primo lett. E) del D.Lgs n. 112/2017 e l'articolo 5 comma primo lett. e) del D.Lgs n. 117/2017 stabilendo che sono attività di interesse generale (ai fini della qualifica di impresa sociale e di ETS) anche gli *«interventi e servizi finalizzati alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199»*

- CER società (spa, srl e cooperativa) con qualifica di società Benefit
- CER cooperativa di comunità

I requisiti speciali della CER



Lo Statuto o l'atto costitutivo della CER regolarmente costituita deve possedere i seguenti elementi essenziali:



- a. l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
- b. i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- c. la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
- d. la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- e. è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
- f. l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.



- Lo Statuto o atto costitutivo della comunità di energia rinnovabile deve possedere i seguenti elementi essenziali: ..a. avere come oggetto sociale **prevalente** quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari



- i soggetti facenti parte della configurazione sono **clienti finali e/o produttori** con punti di connessione **ubicati nella stessa zona di mercato** (ARERA Delibera 27 dicembre 2022727/2022/R/eel)
- **per quanto riguarda le imprese**, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale (art. 31 D.Lgs n. 199/21; ARERA Delibera 27 dicembre 2022727/2022/R/eel, regole tecniche GSE 22 febbraio 2024)- Per il soddisfacimento del requisito è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.

Persone fisiche, persone giuridiche, imprese

poteri di controllo e requisiti dei soci



L'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a (art. 31 D.Lgs n. 199/21; ARERA- Delibera 27 dicembre 2022727/2022/R/eel-):

- persone fisiche,
- PMI,
- associazioni con personalità giuridica di diritto privato,
- enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali,
- gli enti di ricerca e formazione,
- gli enti religiosi,
- gli enti del terzo settore e di protezione ambientale nonché
- le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti

GSE, regole tecniche 22 febbraio 2024 articolo 1.2.2.3: *«Per poteri di controllo si intendono quei poteri che, in base alle varie configurazioni assunte dalle Comunità energetiche rinnovabili, sono attribuiti ai soggetti indicati dalla norma al fine di indirizzare la Comunità Energetica, garantire il conseguimento dello scopo statutario e il rispetto del quadro normativo e regolatorio di riferimento».*



Il caso delle «grandi imprese»

Le Comunità energetiche rinnovabili risultano già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio, e prevedono, nel caso di imprese, che la loro partecipazione in qualità di soci o membri sia consentita esclusivamente per le PMI», articolo 3 DM

«La comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale)
GSE regole tecniche 24 febbraio 2024, art. 1.2.2.2.

Il principio della «porta aperta» in entrata e in uscita



- la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta [e volontaria, GSE, regole tecniche aprile 2022] a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili (art. 31 D.Lgs n. 199/21; ARERA Delibera 27 dicembre 2022/27/2022/R/eel,)
- I clienti finali organizzati in una comunità ... mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore (art. 32 D.Lgs n. 199/21)
- I clienti finali organizzati in una comunità ... **possono recedere in ogni momento** dalla configurazione di autoconsumo (art. 32 D. Lgs n. 199/21)



Il referente della comunità energetica (GSE)

È referente della comunità energetica rinnovabile il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio.

Al Referente saranno inviate le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso e saranno, inoltre, intestate le fatture attive emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE. Il Referente è il soggetto deputato a emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti.

Il ruolo di Referente può essere svolto dalla medesima comunità, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale. In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto:

- da un produttore, membro della CER
- da un cliente finale, membro della CER;
- da un produttore "terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

Rapporti economici all'interno della CER (I)



- I **soggetti beneficiari degli incentivi di cui al presente Titolo sono le configurazioni di autoconsumo** per la condivisione dell'energia rinnovabile o CACER (articolo 3 DM 7/12/2023 n. 414)
- Lo Statuto o atto costitutivo della comunità di energia rinnovabile deve possedere i seguenti elementi essenziali: ...individuare un **soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa** (GSE regole tecniche aprile 2022)
- Il **referente della comunità energetica deve fornire al GSE una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione**. In particolare, per tale scopo, qualsiasi configurazione è tenuta a mantenere una contabilità separata per i tipi di contribuzione che riceverà. L'importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia anzidetto dovrà essere destinato a soggetti che non sono imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione (GSE art. 2.2.2.1.3. del 22 febbraio 2024)

Rapporti economici all'interno della CER (II)



- I soggetti facenti parte della CER regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che individua univocamente un soggetto, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, (ART. 32 D.Lgs n. 199/21) **demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE**
- in caso di recesso anticipato possono essere concordati **eventuali corrispettivi per la compartecipazione agli investimenti sostenuti**, che devono comunque risultare equi e proporzionati (art. 32 D.Lgs n. 199/21)

La CER: quale forma giuridica?

Forme giuridiche, qualifiche e natura attività



- Le forme giuridiche:
 - associazione (riconosciuta e non riconosciuta);
 - fondazione (anche nella forma di fondazione di partecipazione);
 - Società
- Le qualifiche aggiuntive:
 - Impresa sociale
 - Benefit
 - Ente del terzo settore
 - Cooperativa di comunità
- Natura dell'attività svolta:
 - Imprenditoriale
 - Non imprenditoriale (=non commerciale)

forme giuridiche e qualifiche: incroci possibili



Forma giuridica	impresa	No impresa (ente non commerciale)	Terzo settore D.Lgs. n. 117/2017
Associazione (c.c.)	X	√	X
Associazione ETS	X	√	√
Associazione I.S.	√	X	√
Fondazione (c.c.)	X	√	X
Fondazione ETS	X	√	√
Fondazione I.S.	√	X	√
cooperativa	√	X	X
Cooperativa I.S.	√	X	√
Cooperativa benefit	√	X	X
s.p.a.	√	X	X
s.p.a benefit	√	X	X
s.r.l. I.S.	√	X	√
s.r.l.	√	X	X
s.r.l. benefit	√	X	X

Il caso delle amministrazioni pubbliche (art. 5 D.Lgs n. 175/2016) (I)



L'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite:

- deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali,
- evidenziando, altresì:
 - le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria
 - nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.
- La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa



L'amministrazione **invia l'atto deliberativo** di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta:

- **all'Autorità garante della concorrenza e del mercato**
- **e alla Corte dei conti**, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, ... *con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*

Quale forma giuridica per la CER? (I)



La forma giuridica dell'Associazione (libro I codice civile)

- Il riconoscimento della personalità giuridica: regime di responsabilità degli amministratori e patrimonio minimo
- *La partecipazione delle amministrazioni pubbliche* (Corte dei conti, sez. controllo Lombardia/ 56 /2023/PASP)
- L'adeguatezza della forma giuridica rispetto all'attività da svolgere (attività imprenditoriale o no?)
- Principio della porta aperta e parità di trattamento tra i soci (effetti sulla governance)
- L'esclusione dal mercato dei capitali (contributi versati sono irripetibili)
- L'assenza di obblighi di redazione del bilancio d'esercizio e di funzioni di controllo interno

Quale forma giuridica per la CER? (II)



La forma giuridica della società cooperativa (libro V titolo VI codice civile)

- Il Riconoscimento ex lege della personalità giuridica e il capitale variabile
- Lo scopo mutualistico e la funzione sociale della cooperativa
- La partecipazione delle amministrazioni pubbliche [Deliberazione FVG/ 52 /2023/PASP- «*Con riferimento alla sussistenza della sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo, sono stati forniti sufficienti elementi motivazionali. Al riguardo il Comune non rileva oneri di tipo indiretto derivante dall'acquisizione della partecipazione. Come dichiarato in sede di contraddittorio l'Amministrazione comunale è socio utente rispetto alla compagine societaria della cooperativa Benefit e che quindi non sussiste un rischio d'impresa ma il beneficio è rappresentato dagli incentivi che percepirà in proporzione all'adesione*»]
- L'adeguatezza della forma giuridica rispetto all'attività da svolgere (l'attività di impresa)
- Principio della porta aperta (variabilità del capitale sociale) e possibilità di prevedere categorie di soci (effetti sulla governance)
- L'accesso (limitato) al mercato dei capitali (i soci investitori)
- Gli obblighi di redazione del bilancio d'esercizio e le funzioni di controllo interno ed esterno (la revisione cooperativa)

Quale forma giuridica per la CER? (III)



La forma giuridica della SRL e della fondazione

- *Il problema della porta aperta [Corte dei conti, sez. controllo Toscana, deliberazione n. 77/2023/PASP- il Collegio osserva che la s.r.l. o la società azionaria, ai cui framework normativi le società consortili ex art. 2615 ter c.c. tendono, sono strutture societarie cd. a capitale fisso. In queste fattispecie, l'ingresso dei nuovi soci può avere luogo, in estrema sintesi, attraverso le seguenti modalità: i) trasferimento della partecipazione già in circolazione in quanto detenuta da un socio; ii) delibera di aumento di capitale anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi e sottoscrizione dello stesso (o di una parte) ad opera del nuovo socio, da liberarsi mediante conferimento in denaro o natura, con modifica dell'atto costitutivo.]*

La forma giuridica del consorzio

- Il problema della partecipazione delle persone fisiche e delle amministrazioni pubbliche

Legge regionale E.R. 3 agosto 2022, N.12- disposizioni in materia di cooperative di comunità



La Regione promuove e sostiene le cooperative di comunità che perseguono **lo scopo di soddisfare in maniera sostenibile i bisogni di una comunità locale** definita, alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria, anche promuovendo forme di coinvolgimento dei cittadini, rafforzandone la dimensione comunitaria e di mutuo aiuto e migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso:

- a) lo sviluppo di attività economiche in tutti i settori volte al mutuo scambio di beni e servizi, **all'autoproduzione ed autoconsumo, anche energetico**, al recupero e gestione di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione di infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico e privato;
- b) la promozione di nuove opportunità occupazionali e di reddito;
- c) la valorizzazione delle risorse e delle vocazioni del territorio e delle comunità locali, anche ai fini turistici e promozionali;
- d) la realizzazione di attività culturali e ricreative ivi incluse quelle sportive con finalità di aggregazione;
- e) l'erogazione di servizi di prossimità, anche rivolti al mantenimento o ripristino di luoghi ad alto valore aggregativo per i cittadini,
- f) la promozione e la diffusione dei servizi tecnologici e digitali

SCOPO DELLA CER: L'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità piuttosto che profitti finanziari

Legge regionale E.R. 3 agosto 2022, N.12- disposizioni in materia di cooperative di comunità REQUISITI



- Ai fini della presente legge, sono definite cooperative di comunità **le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile**, le quali, per contrastare i fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, criticità ambientali stabiliscono la propria sede nel territorio regionale ed operano in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone caratterizzate da condizioni di difficoltà socio-economiche e di criticità ambientale.
- Nello statuto della cooperativa di comunità, fermo restando quanto stabilito nelle disposizioni del codice civile sulle imprese cooperative, sono indicati: a) la qualifica di cooperativa di comunità oltre la denominazione sociale tipica; b) la delimitazione dell'ambito territoriale della comunità di riferimento; c) i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla propria comunità o territorio; **d) lo scopo comunitario in relazione al soddisfacimento dei bisogni della comunità locale di riferimento.**
- Ai fini della presente legge, sono soci delle cooperative di comunità: a) le persone fisiche che sono residenti, o titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali su immobili censiti nella comunità interessata, o che operano o che si impegnino a collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale con carattere di continuità nella comunità interessata, oppure che sono ad essa legate in maniera non occasionale; b) le persone giuridiche, i soggetti e le organizzazioni che hanno fissato la propria sede nella comunità interessata, o che in essa operano con continuità. I requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti almeno dal 75 per cento dei soci cooperatori e non sono richiesti ai soci finanziatori o sovventori.

Salvi REQUISITI SPECIALI CER



- Attenzione alla redazione dello statuto: requisiti cooperativa comunità + requisiti CER
- la possibile «non» esclusività dell'attività svolta
 - gestione amministrativo contabile delle diverse attività
 - pluralità categorie soci e scambi mutualistici
 - criteri riparto incentivi (riservati ai soci CER)
 - criteri riparto ristorni
 - governance



Grazie per l'attenzione

